

# Uso e gestione degli impianti sportivi comunali

## ARTICOLO 1 - Premessa

1. Gli impianti sportivi del Comune di Borgo San Dalmazzo e le attrezzature ivi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivo – amatoriali e di base, ovvero qualora compatibili, al fine di conseguire altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali è aperto a tutti i cittadini.
3. Il Comune di Borgo San Dalmazzo promuove, coordina e disciplina il loro utilizzo ed adotta i provvedimenti necessari per il loro più ampio ed ottimale impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge nonché degli obiettivi ed indirizzi definiti dall'Amministrazione Comunale.

## ARTICOLO 2 - Finalità del regolamento

1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale tende a realizzare le seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
  - a) concorrere efficacemente alla promozione al potenziamento ed allargamento della pratica dell'attività sportive, sociali e aggregative consentite dalle strutture sportive .
  - b) conseguire una gestione economica, efficiente e al tempo stesso responsabile degli impianti sportivi, accompagnata da una progressiva riduzione degli oneri a carico del Comune .
  - c) sostenere forme di partecipazione dell'utenza sportiva all'organizzazione e all'erogazione dei servizi sportivi.

## ARTICOLO 3 - Modalità di gestione degli impianti

1. Gli impianti sportivi del Comune di Borgo San Dalmazzo, con relative attrezzature, possono essere gestiti nelle seguenti forme:
  - a) gestione diretta, in forma associata o mediante istituzione, nonché a mezzo di società, associazioni od altri organismi partecipati dal Comune stesso;
  - b) mediante concessione in uso e gestione, e sulla base di specifica convenzione, in via preferenziale ai seguenti soggetti, anche associati: Società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché a enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport; tali soggetti devono dimostrare capacità operativa adeguata.
  - c) mediante concessione in uso e gestione, e sulla base di specifica convenzione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), che dimostrino capacità operativa adeguata.
2. Nella forma della gestione diretta possono, all'occorrenza, essere attivati rapporti per l'esecuzione delle prestazioni di servizio necessarie.

## ARTICOLO 4 - Concessione in uso e gestione

1. La gestione degli impianti sportivi deve essere condotta secondo criteri di economicità ed efficienza gestionale.
2. Deve inoltre essere garantito, dal gestore e dall'utilizzatore, l'uso responsabile, appropriato e misurato dei beni comunali .
3. La Civica Amministrazione ha facoltà di concedere in uso e gestione gli impianti sportivi comunali, anche per singoli comparti funzionali, sulla base di una convenzione di durata annuale o pluriennale, da approvarsi a cura della Giunta Comunale, contenente i seguenti elementi:
  - a) garanzia della fruibilità dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o associati;
  - b) individuazione e regolazione dei rapporti tra il soggetto affidatario e gli altri utilizzatori degli impianti sportivi; riparto e determinazione degli orari di utilizzo.
  - c) specificazione degli utilizzi diretti degli impianti da parte del concessionario; specificazione, anche in termini di qualità e quantità, dei servizi erogati dal concessionario al Comune e agli utilizzatori.
  - d) previsione di utilizzi da parte del Comune e di spazi da esso assegnabili con concessione d'uso temporanea;
  - e) programma illustrativo dei servizi di sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria a carico del concessionario.
  - f) assunzione a carico del concessionario di tutte le spese gestionali (quali, a titolo indicativo ma non esaustivo: energia elettrica, gas, riscaldamento, telefonia, acqua, pulizia, assicurazioni, eventuale personale, ecc.) e di quelle per la manutenzione ordinaria dei beni concessi.
  - g) elencazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, concordate con il Comune, rimosse e trattenute dal concessionario.
  - h) eventuale previsione di una contribuzione comunale a titolo di parziale rimborso spese, collegata, anche in parte, alla dimostrazione dei positivi risultati conseguiti.
  - i) quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse all'occupazione ed uso degli impianti e dei beni, con relative clausole sanzionatorie.
  - l) vigilanza sul corretto adempimento contrattuale.
  - m) inventario dei beni concessi.
  - n) rendiconto finanziario e patrimoniale accompagnato da una dettagliata relazione illustrativa delle entrate e delle spese; esauriente rendiconto sull'andamento della gestione, sull'utenza e su tutti i risultati conseguiti per effetto dell'accordo convenzionale; suggerimenti correttivi e di miglioramento.

## ARTICOLO 5 - Individuazione del gestore

1. La scelta dell'affidatario, che deve possedere capacità operativa adeguata, ha luogo mediante procedura di evidenza pubblica e sulla base di un bando di selezione contenente i criteri di valutazione delle proposte progettuali d'uso e di gestione, con l'attribuzione dei relativi pesi.
2. Il Comune terrà conto dei seguenti elementi:
  - esperienza gestionale di impianti similari;
  - compatibilità dell'attività sportiva esercitata dal gestore con quella praticabile nell'impianto da affidare;
  - temperamento delle esigenze dei diversi soggetti fruitori degli impianti; articolazione degli orari d'utenza;
  - ampliamento dell'utenza;
  - programma di miglioramento funzionale degli impianti anche mediante eventuali investimenti; ottimizzazione della gestione delle attività manutentive;
  - misure per il controllo e la salvaguardia degli impianti;
  - convenienza economica della proposta gestionale;

- miglie e/o servizi aggiuntivi;
- ulteriori eventuali criteri stabiliti dalla Giunta Comunale;

3. In sede di prima applicazione del Regolamento, ed in considerazione delle nuove dotazioni impiantistiche comunali sono ammessi affidamenti diretti in concessione d'uso e gestione, di durata non superiore a mesi quindici, e mediante convenzione contenente gli elementi elencati al comma 3 dell'art. 4, a soggetti ricompresi all'art. 3 comma 1 lettera b), con l'essenziale fine di individuare e sperimentare le migliori possibili dinamiche tecniche, finanziarie e gestionali.